

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'articolo 28.  
(La Camera approva.)  
(Gli articoli 29 e 30 sono successivamente approvati senza discussione.)  
Si procede alla votazione sul complesso della legge per scrutinio segreto.

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Risultamento della votazione : |     |
| Presenti . . . . .             | 105 |
| Votanti . . . . .              | 99  |
| Maggioranza . . . . .          | 50  |
| Voti favorevoli. . . . .       | 92  |
| Voti contrari . . . . .        | 7   |

Non potendo consultare la Camera sulla validità di questa votazione perchè essa non è più in numero, mi riservo pella tornata di lunedì di proporla lo scioglimento.

La seduta è levata alle ore 4 1/4.

*Ordine del giorno per la tornata di lunedì :*

- 1° Relazioni di Commissioni che saranno in pronto ;
- 2° Interpellanza del deputato Chiò al ministro dell'interno ;
- 3° Relazioni di petizioni.

## TORNATA DEL 18 NOVEMBRE 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

**SOMMARIO.** *Votazione ed approvazione della legge per la costituzione definitiva della Cassa dei depositi e prestiti — Interpellanza del deputato Chiò al ministro dell'interno relativa all'annullamento di una deliberazione dell'intendente di Vercelli, concernente il Consiglio municipale di Crescentino — Risposta del ministro — Osservazioni del deputato Moia, e spiegazioni del deputato San Martino — Relazione di petizioni.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

**CAVALLINI,** segretario, dà lettura del processo verbale della precedente tornata.

**AIRENTI,** segretario, legge il seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate:

5354. Trentuno abitanti della parrocchia di Panesi e di quella di Lumarzo, comune di quest'ultimo nome, ricorrono alla Camera onde provveda a che la traslocazione dell'uffizio comunale nel luogo delle Ferriere non si effettui e si continui invece a conservarlo nella parrocchia attuale di Lumarzo.

5355. Grattarola Carlo Sebastiano, d'Alessandria, narrando alla Camera alcuni distinti suoi servizi allo Stato, chiede aversi riguardo alla sua senile età, nella circostanza che è privo di beni di fortuna.

5356. Spais ricorre alla Camera onde provveda a che il privilegio, la parzialità, il favore e le ingiustizie non presiedano più oltre alle determinazioni del Governo.

5357. Luciani Angelo, sacerdote, ricorre alla Camera ragionando su due tronchi di strada carreggiabile progettati nelle ultime tornate del Consiglio provinciale di Spezia e divisionale di Genova.

5358. Perotti Cesare, detto Malattia, ricorre alla Camera onde s'interessi per la sua liberazione dal carcere in cui si trova.

5359. Putzu Effisio, di Cagliari, già delegato di giustizia, quindi giudice di Mandas e infine giudice di Sersa, provincia di Lanusei, narrando essere stato ultimamente sospeso dall'impiego, chiede assegnargli il più presto possibile un congruo trattamento.

5360. Gioarello Giuseppe e Lanza Giacomo, facchini, residenti in Torino, chiedono che sia loro integralmente pagato il salario promesso dal commissario dell'azienda d'artiglieria per opere prestate da essi nel regio arsenale.

5361. Musso Francesco Antonio, avvocato, d'Oneglia, narra le vicende di un suo figliuolo, già soldato nel nostro esercito, quindi al servizio della repubblica romana, d'ove ritornò gravemente ferito, reclama contro la sentenza che lo dichiarò disertore e lo condannò a tre mesi di catena da scontarsi nella cittadella d'Alessandria.

5362. Molti pescatori della borgata della Riva di Sestri-Levante, provincia di Chiavari, narrando le misure ultimamente prese dall'amministrazione della marina per impedire l'uso delle *bilancielle* nella pesca ed i gravi danni che loro ne derivano, chiedono provvedersi a che, provvisoriamente almeno, sia loro permesso di continuare a servirsi del detto ordigno con quelle cautele che fossero credute convenienti circa la dimensione delle maglie delle reti relative.

### RECLAMI SUL RENDICONTO DELLA TORNATA PRECEDENTE.

**PRESIDENTE.** La Camera essendo in numero, metto ai voti l'approvazione del processo verbale.

**BERTOLINI.** Domando la parola sul rendiconto della seduta di sabato consegnato nella *Gazzetta Piemontese*.

Sabato io ho avuto l'onore di volgere la parola al signor ministro dei lavori pubblici, affinché mi spiegasse un articolo

della legge che allora cadeva in discussione. L'onorevole deputato Santa Rosa mi pregava a rinnovare la mia proposta, perchè egli mi avrebbe, secondo che diceva, risposto. Io allora ho formulato meglio il mio pensiero; l'onorevole deputato Santa Rosa qualche parola ha detto in risposta, ma nè della preghiera dell'onorevole Santa Rosa, nè della mia risposta, nè della sua non si fa alcun cenno nella *Gazzetta Piemontese*. Io non so per autorità di chi queste cose siano state tolte. Quello che è certo si è che furono tolte ed illegalmente, poichè tutti i deputati hanno diritto di vedere nei supplementi quello che hanno detto, e diritto maggiore ancora ha la nazione di sapere quello che pensano e dicono i suoi rappresentanti.

**PRESIDENTE.** Le sue parole non riguardano punto il verbale.

**BERTOLINI.** Io aveva premesso che avrei parlato sul rendiconto della *Gazzetta Piemontese*, pertanto pregherei il signor presidente ad avere la compiacenza di dare gli ordini opportuni acciocchè questi fatti più non si rinnovino.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Santa Rosa pregava il deputato Bertolini di ripetere quanto avea prima detto, perchè non si era potuto intenderlo. L'ufficio della revisione avendo creduto che queste non erano fuorchè una mera ripetizione delle antecedenti, ha creduto bene di ometterle nel rendiconto ufficiale. Questa non sarebbe che questione di forma nella redazione.

**BERTOLINI.** Io nella mia ripetizione ho formulato meglio il mio pensiero, il deputato Santa Rosa pure ha parlato, ma di tutto questo non si fa cenno nei supplementi del foglio ufficiale.

**PRESIDENTE.** Se non vi sono altre osservazioni, metto ai voti l'approvazione del verbale.

(È approvato.)

**ASPRONI.** Prego la Camera di dichiarare d'urgenza la petizione mandata da molti pescatori della borgata di Riva di Sestri-Levante.

Questa povera gente è alla disperazione, perchè sono stati proibiti di pescare cogli attrezzi consueti, della qual cosa non sanno darsi ragione; per il che sono ricorsi alla Camera per avere una provvidenza in proposito.

(È dichiarata d'urgenza.)

**MOIA.** Prego la Camera che voglia decretare d'urgenza la petizione 5254, colla quale alcuni abitanti del comune di Lumarzo domandano che la casa comunale sia mantenuta nel luogo ove ora si trova.

Siccome i petenti temono che l'autorità amministrativa prenda una determinazione contraria ai loro voti, invito la Camera a voler decidere che questa petizione venga riferita d'urgenza acciò possa essere discussa in tempo utile.

(È decretata d'urgenza.)

**RINNOVAZIONE DELLA VOTAZIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLA CASSA DEI DEPOSITI E PRESTITI.**

**PRESIDENTE.** Come la Camera intese dalla lettura del verbale, lo squittinio intorno alla legge sulla Cassa dei depositi diede il presente risultato, cioè:

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Presenti . . . . .        | 105 |
| Votanti . . . . .         | 99  |
| Voti favorevoli . . . . . | 92  |
| Voti contrari . . . . .   | 7   |

Vi furono fra i presenti tre deputati che dichiararono che veramente essi non avevano votato: e con questi si verrebbe a fare il numero di 102.

Ma quand'anche si considerassero questi tre come astenuti dalla votazione mancherebbero pur sempre tre altri voti necessari a compiere il numero dei 105 che erano presenti.

In questo stato di cose, poichè la Camera si trova in numero, io crederei conveniente ripetere la votazione.

Vero è che abbiamo già due precedenti in due votazioni passate, nelle quali allorchando era constatata dall'ufficio la presenza del numero legale di deputati al momento dell'appello per la votazione, quantunque poi le pallottole non corrispondessero a questo numero si ritenne per valida la votazione, considerandosi i voti mancanti nella bussola come corrispondenti ad altrettanti deputati che si fossero astenuti dal votare.

Con tutto ciò parmi che se la Camera passasse ad una seconda votazione si torrebbe ogni dubbio riguardo ad una legge che è così importante.

*Voci.* Sì! sì!

**PRESIDENTE.** Chi crede che si debba ripetere la votazione voglia alzarsi.

(La Camera decide di ripetere la votazione.)

(Si procede allo squittinio segreto.)

**Risultamento dello squittinio:**

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Votanti . . . . .              | 116 |
| Maggioranza assoluta . . . . . | 59  |
| Voti favorevoli . . . . .      | 111 |
| Voti contrari . . . . .        | 5   |

(La Camera approva.)

**INTERPELLANZA DEL DEPUTATO CHIÒ AL MINISTRO DELL'INTERNO RELATIVAMENTE ALL'ANNULLAMENTO DI UNA DELIBERAZIONE DELL'INTENDENTE DI VERCELLI CONCERNENTE ALCUNI ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE DI CRESCENTINO.**

**PRESIDENTE.** Se non vi sono relatori che abbiano relazioni in pronto, la parola è al deputato Chiò per l'interpellanza che intende di muovere al ministro dell'interno.

**CHIÒ.** Mi credo in dovere di muovere un'interpellanza al signor ministro dell'interno, e parlerò in modo che il mio discorso porti l'impronta d'un animo profondamente convinto ed animato dall'unico sentimento della verità e della giustizia. Io debbo rivelarvi, o signori, un singolare errore che interessa al più alto grado le nostre libertà comunali, ma rivelandolo io non disconoscerò le rette intenzioni di chi lo commetteva, nè dubito che il signor ministro appena sarà fatta la luce si affretterà di far giustizia ai petenti che reclamano contro una determinazione violatrice dei loro diritti.

Il Consiglio comunale di Crescentino nella sua seduta del 25 maggio ultimo procedette all'estrazione a sorte dei consiglieri che doveano scadere dall'ufficio, e fra i nomi imbussolati comprese quello del sindaco, ad onta dell'articolo 282 della legge comunale, secondo il quale nei due primi anni l'estrazione non si deve estendere alla persona del sindaco. L'intendente di Vercelli annullava in conseguenza con suo decreto del 22 giugno la seguita estrazione, e ciò era ben naturale, ed ordinava un convegno straordinario per procedere ad una seconda, avvertendo che in questa doveva escludersi il sindaco.

La seconda estrazione aveva luogo il 26 giugno, e le tenevan dietro il 7 luglio le elezioni dirette a surrogare i membri che sulla base della medesima dovevano considerarsi come scaduti di ufficio; le elezioni seguivano con tutte le formalità e ricevevano l'approvazione del signor intendente con decreto del 16 ottobre ultimo, il quale veniva notificato solennemente il giorno 18, ed il signor sindaco, dietro autorizzazione ricevuta dallo stesso intendente, spediva poscia il giorno 24 ottobre lettere ai singoli consiglieri e antichi e nuovi, convocandoli per il giorno 12 del corrente novembre onde procedere alle tornate di autunno. In tale stato erano le cose quando il giorno 3 del corrente novembre il signor sindaco riceve dall'intendente la seguente lettera:

« Per disposizione del Ministero dell'interno, emanata in seguito a ricorso di vari individui di cotesto luogo, dovendosi riformare le ultime operazioni seguite per l'estrazione del quinto dei consiglieri comunali e per l'elezione di altri in loro surrogazione, prego la signoria vostra illustrissima di restituirmi tosto le carte relative e di revocare intanto gli inviti già da lei fatti ai consiglieri comunali per la tornata autunnale che, come mi accenna un suo foglio del 24 dello scaduto mese, ella avrebbe fissato per il 12 corrente.

« Nel riservarmi di notificarle fra breve le ulteriori disposizioni che occorreranno a questo riguardo, ho l'onore, » ecc.

Nè ciò basta: in data del 9 corrente novembre l'intendente di Vercelli inviava al municipio di Crescentino un decreto, in cui non so se siano più singolari i motivi o le disposizioni. Ecco la parte essenziale del medesimo:

« Visto il verbale d'estrazione del 26 maggio precorso, stato annullato da questo generale ufficio con decreto del 22 giugno;

« Visto il ricorso da vari elettori e consiglieri della città di Crescentino sporto in opposizione al succitato decreto di quest'ufficio, e conseguentemente alla sopravvenuta estrazione del 26 giugno ed elezione 7 luglio;

« Vista (e questo è essenziale a notarsi) la qui per copia unita determinazione, emanata dal Ministero dell'interno intorno al suddetto ricorso, dalla quale risulta dover star fermo il succitato primitivo verbale d'estrazione del 25 maggio per la parte in cui è regolare, e doversi perciò nella base di quello e non del 20 giugno, operare l'elezione dei novelli consiglieri;

« Ritenuto che la succitata primitiva estrazione, non fatto caso della persona del sindaco indebitamente compreso nell'estrazione contro il testuale disposto dell'articolo 282 della legge 7 ottobre 1848; sarebbe però valida per i consiglieri estratti. »

Questi sono i principali motivi; le disposizioni principali sono le seguenti:

« 1° Sono dichiarate nulle e come non avvenute tanto l'estrazione 26 giugno, quanto la successiva elezione 7 luglio, ed è per conseguenza rievocato il decreto di questo generale ufficio in data 22 giugno che annulla la primitiva estrazione del 25 maggio, la quale sussisteva per quanto riguarda i consiglieri stati estratti, ed era solamente nulla per la persona del sindaco;

« 2° Si procederà ad una nuova elezione dei consiglieri onde completare il numero voluto dalla legge 7 ottobre 1848. »

Molte sono le riflessioni che sorgono nella mia mente alla lettura di questo decreto. Io mi restringerò alle principali che sono le seguenti: 1° Dal medesimo decreto sorge evidentemente che il signor intendente di Vercelli riconosce nel ministro dell'interno l'autorità di annullare i propri decreti;

2° la responsabilità del medesimo decreto deve evidentemente risalire al ministro dell'interno, perchè il signor intendente non ha fatto che ubbidire passivamente all'ordine ministeriale, per non contraddire al quale non disdegnò di contraddire a sè stesso revocando decreti che non solo già erano stati eseguiti, ma che inoltre avevano già dato luogo a più altri successivi decreti, i quali pure avevano già ricevuto la loro esecuzione.

Qui sorge l'importante questione di sapere quale sia la vera competenza del signor intendente e fin dove si estendano i limiti dell'influenza ministeriale rispetto ai decreti intenzionali. Ma io non tratterò tale questione che riconosco d'altronde gravissima. Anzi voglio per un momento sopporla risolta tutta nel senso che piace al Ministero, e questa concessione non farà che rendermi più facile il successo del mio ragionamento.

Ammetterò dunque come legittimo l'intervento del ministro ogni qualvolta si tratta di annullare decreti intenzionali che non sono conformi alle leggi.

In tale ipotesi tutta la nostra discussione deve evidentemente raggirarsi intorno al merito della determinazione ministeriale portante la data del 20 ottobre, secondo la quale si richiama in vigore l'estrazione del 25 maggio, dichiarandola valida per i due consiglieri stati estratti, e solamente nulla per la persona del sindaco. Qualora io pervenga a dimostrare che quell'estrazione è interamente nulla in tutte le sue parti, sarà ad un tempo provato che la determinazione ministeriale testè menzionata deve essere rievocata siccome quella che riposerebbe sopra un dimostrato equivoco. Ora per porgere un adeguato giudizio sull'estrazione del 25 maggio, io mi permetterò di esaminare la seguente questione:

In primo luogo l'imbussolamento del nome del sindaco ha egli potuto sì o no influire sul risultato dell'estrazione?

In secondo luogo la probabilità d'essere estratto che doveva correre ciascun consigliere è essa la medesima, o si imbussoli, o non s'imbussoli il nome del sindaco? O, in altri termini, la situazione di ciascun consigliere in faccia alla sorte non è stata variata dall'irregolarità commessa nell'estrazione di cui parliamo?

Io risponderò brevemente a questa questione, e prima: l'imbussolamento del nome del sindaco ha esso potuto variare il risultamento dell'estrazione? La risposta è ovvia. Premetterò come nel caso di cui si tratta, quattordici sarebbero stati i nomi che a termini della legge dovevano essere inchiusi nell'urna, ma per essersi voluto comprendere anche il nome del sindaco i nomi invece di essere quattordici furono quindici.

Devo ancora premettere che per la morte avvenuta di uno dei consiglieri il numero dei membri che dovevano estrarsi era ridotto a tre. Ora la teoria della probabilità insegna che le terne che si possono fare con un dato numero di nomi devono necessariamente variare secondo il numero dei nomi a cui queste terne si riferiscono. Così, per esempio, le terne che si possono fare con 14 nomi sono 364, mentre quelle che si possono fare con 15 sono 455. Dunque si vede *a priori* che la probabilità che una data terna sia estratta da un'urna, nel caso in cui i nomi dell'urna siano 14, è rappresentata da 1 diviso per 364, mentre nel caso in cui siano 15 è 1 diviso per 455. Vedesi dunque *a priori* come il risultato dell'estrazione dei tre membri che dovevano sortire d'ufficio poteva necessariamente variare secondo che quell'estrazione avveniva sopra 14 nomi come era fissato dalla legge, ovvero sopra 15, come vollero erroneamente alcuni consiglieri. L'esperienza viene in appoggio di questa deduzione teorica. Infatti consta

che il secondo estratto porta precisamente il nome del sindaco. Ora evidentemente il nome del sindaco non sarebbe uscito qualora non fosse stato imbussolato, per necessaria conseguenza la terna estratta composta del nome del sindaco e di altri due nomi non avrebbe potuto uscire dall'urna. Non è dunque chiaro che i due consiglieri stati estratti avrebbero potuto non esserlo se i nomi dell'urna invece d'essere 15 fossero stati solamente 14? Queste osservazioni godono d'una evidenza popolare; eppure m'è forza di farle, perchè trovo, nel ragionamento che precede la determinazione ministeriale, contestata l'influenza che l'irregolarità commessa ha potuto esercitare sul risultamento dell'estrazione.

Signori, ogni qual volta si tratta di risultamenti affidati dalla legge alla sorte è regola generale che quei risultamenti non sono validi se tutte le circostanze fissate dalla legge non siano state scrupolosamente osservate; imperocchè è impossibile all'uomo di apprezzare l'effettiva influenza che le singole circostanze possono esercitare sul risultato, e può benissimo avvenire che la circostanza creduta la più lieve, secondo la teoria, abbia effettivamente esercitato la maggior influenza. Convegno benissimo che quando si tratta di elezioni municipali si possa usare qualche indulgenza sovra certe irregolarità che, potendole esattamente apprezzare, acquistano la certezza che non hanno potuto viziare il successo dell'elezione; ma non è così, o signori, quando trattasi di sorte. Chiunque trovisi colpito dagli oracoli di questa capricciosa idea ha il diritto di disconoscerli ove siano state variate le circostanze fissate dalla legge, di qualunque natura sia la variazione, fosse anche tutta in suo favore. Del resto non sarà difficile di provare coll'aiuto del calcolo che, in virtù dell'irregolarità commessa, la probabilità d'essere estratto a sorte fu per ciascun consigliere ben diversa da quella che avrebbe dovuto essere ove la legge fosse stata scrupolosamente osservata.

Infatti quando vogliansi estrarre più nomi da un'urna che ne contiene un dato numero, la probabilità di estrarne uno dato deve variare non solamente col numero dei nomi che si estraggono, ma col numero dei nomi che si chiudono nell'urna. Per esempio, siano 3 i nomi da estrarsi: la probabilità di estrarne uno dato sarà  $\frac{3}{15}$  diviso per 15 se l'urna contiene 15 nomi, e sarà soltanto  $\frac{3}{14}$  diviso per 14 se l'urna contiene 14 nomi.

Ma taluno di voi domanderà: l'irregolarità commessa torna forse a vantaggio o a danno dei consiglieri interessati a quella estrazione? Signori, per rispondere a questa questione io devo notare come l'irregolarità in discorso venne a dividere i consiglieri in due classi rispetto alla probabilità d'essere colpiti dalla sorte, e venne così a stabilire fra essi una disuguaglianza, contrariamente alla legge, che affidando alla sorte il rinnovamento del quinto dei consiglieri ha voluto che in faccia alla sorte essi fossero tutti uguali. Questa disuguaglianza ciascun di voi la può sentire riflettendo come i due consiglieri stati estratti nella seduta di maggio hanno corso un unico pericolo, quello risultante dall'estrazione di 3 nomi da un'urna che ne contiene 15.

All'incontro i dodici consiglieri fra i quali converrebbe di procedere a una seconda estrazione per surrogare il sindaco, oltre al pericolo già corso in comune coi consiglieri estratti, dovrebbero ancora correrne un altro, quello cioè che risulterebbe dalla nuova estrazione nella quale sopra 12 nomi se ne dovrebbe estrarre 1.

Non è difficile far la somma di questi due pericoli; il primo pericolo, cioè quello dell'estrazione delli 23 maggio, è, come fu già avvertito,  $\frac{3}{15}$  diviso per 15; il secondo sarà  $\frac{1}{12}$  diviso

per 12, perchè nella nuova estrazione un nome dovrebbe estrarsi sopra 12, non contando i nomi dei due consiglieri già stati estratti. La somma cercata sarà dunque  $\frac{17}{60}$ .

Ora a termini della legge questi consiglieri non avrebbero dovuto correre altro pericolo che quello espresso di  $\frac{3}{14}$  diviso per 14, essendo appunto 14 i nomi che devono riporsi nell'urna dalla quale se ne devono estrarre 3.

Confrontando ora questo numero  $\frac{3}{14}$  diviso per 14 con  $\frac{17}{60}$  troverete il secondo maggiore del primo di 29 diviso per 420.

È adunque provato matematicamente che l'irregolarità stata commessa dal municipio di Crescentino nella seduta delli 23 maggio sarebbe tornata a vero svantaggio dei 12 consiglieri di cui ho fin qui ragionato. Conchiudo che l'estrazione delli 23 maggio non può reputarsi (nemmeno in parte) valida, senza commettere la più flagrante ingiustizia a loro riguardo, e devono perciò stare e l'estrazione delli 26 giugno, e le elezioni delli 7 luglio avvenute sulla loro base.

Io mi riassumo senza ira di parte, e colla scorta infallibile del calcolo ho dimostrato l'erroneità della determinazione ministeriale in data delli 20 ottobre concernente il municipio di Crescentino; non voglio correr dietro a funesti presentimenti, credo sincero l'errore del Ministero, lungi da me l'idea di voler sollevare tempeste alla nave ministeriale in un momento in cui essa porta forse tutte le speranze d'Italia; l'unico mio intendimento è di conseguire giustizia per que' miei concittadini che si lamentano di un provvedimento che viola i loro sacrosanti diritti.

Signori ministri, fate giustizia, convincete i miei compaesani che il Governo costituzionale non è una menzogna, avrete così a un tempo guadagnato la mia fiducia e restituito la turbata concordia ad una città che a nessuna è seconda nell'amare le nostre libere istituzioni.

**GALVAGNO, ministro dell'interno.** Rispondo brevemente alle interpellanze mosse dal signor deputato Chiò. Due sono in sostanza le questioni da lui proposte: la prima, se il Ministero avesse la facoltà di ordinare ad un intendente di rinvocare un decreto qualora lo credesse contrario alla legge. A questo riguardo io credo che le attribuzioni del Ministero si estendano fin dove si estende la responsabilità ministeriale intorno all'esecuzione della legge. Quando ricorrono gl'interessati e si lagnano che l'intendente non abbia rettamente eseguita la legge è dovere del Ministero di richiamare questo all'osservanza del suo mandato.

E qui vedo con piacere che lo stesso deputato Chiò riconosce che ove il Ministero abbia preso sbaglio esso nulla fece che non fosse nell'interesse dell'esecuzione della legge. La seconda questione sta nel vedere se l'imbussolamento del nome del sindaco assieme a quelli dei consiglieri che si sarebbero dovuti estrarre a sorte per un quinto, se questo imbussolamento, dico, il quale non poteva aver luogo a termine di legge, abbia potuto influire sulla totale nullità dell'operazione come aveva dapprima deciso l'intendente, ovvero se la nullità non abbia avuto luogo che in parte. Io risponderò a questo riguardo con una semplice osservazione, ed è che certamente gli amministratori non possono regolarsi secondo i calcoli delle probabilità matematiche, si devono regolare secondo gli assiomi legali più convenienti e secondo quegli assiomi i quali soffrono il minor numero di eccezioni possibili.

Ora, secondo l'assioma legale, *utile per inutile non vilitur*, cioè quanto in un'operazione è valido non può essere annullato da ciò che nella stessa operazione sia nullo.

Ora se per tre nomi estratti a sorte l'operazione era valida, non si poteva, legalmente parlando, annullare, perchè si sa-

rebbe estratto un altro nome il quale non si poteva imbussolare.

Prego perciò la Camera a non voler prendere risoluzione alcuna a questo riguardo ed a passare all'ordine del giorno puro e semplice, poichè riconosco io stesso che la difficoltà è grave. Si è scritto all'intendente generale di Vercelli ed ora si è sospesa la nuova elezione. Si esaminerà meglio la cosa, si consulterà eziandio il Consiglio di Stato, e quindi il Ministero provvederà secondo che gli parrà richiedere ragione e giustizia.

**MOIA.** Il signor ministro dell'interno ha dichiarato che il Ministero ha l'autorità di eccitare un intendente ad annullare un suo decreto ogni qualvolta gli sembri che questo decreto sia contrario alla legge. Il signor ministro dell'interno mi permetterà di dirgli che tale non fu sempre la sua opinione, il che lascierebbe credere che egli nell'amministrazione della cosa pubblica abbia due pesi e due misure. (*Movimento a destra*)

Or fa più di un anno alcuni elettori comunali del comune di Santo Stefano d'Aveto dirigevano una petizione a questa Camera per protestare contro un decreto evidentemente nullo dell'intendente di Chiavari, il quale aveva annullate le elezioni comunali di questa terra, contrariamente al disposto preciso della legge, la quale non dà questa facoltà che all'intendente generale.

Il signor ministro dell'interno egli stesso ed il primo ufficiale riconobbero che questo era evidentemente contrario alla legge, ma non seppero suggerire alcun rimedio per tale abuso.

Si disse che il Ministero non aveva autorità per annullare il decreto intendenziale, e che non vi era che la Corte di cassazione la quale potesse annullare un decreto dell'intendente. Diffatti fu risposto in questo senso ai petenti, e questo decreto, evidentemente nullo, è rimasto valido, e lo è ancora attualmente.

Io prego adunque il signor ministro dell'interno di mettersi d'accordo con sè stesso.

**DI SAN MARTINO.** Io credo che il Ministero dell'interno non si è messo in disaccordo con sè stesso, anzi ha fatto atto di riguardo verso la Camera cambiando la sua maniera di pensare.

La Camera dei deputati nell'elezione del signor Conti a deputato divisionale ha con una votazione speciale dichiarato che era sua opinione che il Ministero dell'interno potesse intervenire in questa questione, e suggerì la revoca dei decreti intendenziali. Dopo quest'epoca il Ministero dell'interno, non ostante il suo contrario avviso, agì nel senso dell'opinione manifestata dalla Camera, sacrificando così la propria per far atto di deferenza al voto dei rappresentanti della nazione.

**CHIÒ.** Il signor ministro dell'interno ha osservato che è dovere di un ministro regolarsi secondo gli assiomi legali e non secondo i calcoli matematici dedotti dalla teoria delle probabilità.

Io mi permetterò di rispondergli che i calcoli della probabilità sono perfettamente d'accordo cogli assiomi legali. Le scienze sono tutte sorelle e si aiutano reciprocamente.

Solamente nell'invocare gli assiomi legali bisogna applicarli con animo sincero e non con spirito preoccupato. L'assioma legale che il signor ministro ha messo in campo è certamente giusto, nè io lo contesterò: conteso invece la sua applicazione al caso attuale, imperocchè l'imbussolamento del nome del sindaco di cui ho parlato, lungi dall'essere una circostanza affatto inutile, come porterebbe a credere il di-

scorso del signor ministro, è invece un fatto che ha potuto grandemente influire sopra il risultato dell'estrazione.

Io ho provato questo vero abbondantemente, e forse anche troppo lungamente, ed i miei argomenti sono ancora senza confutazione. Del resto il signor ministro non ha potuto fare a meno che appagarmi quando ha risposto che avrebbe richiamato le carte, e che ne avrebbe fatto oggetto di nuovo studio, ricorrendo anche, se occorreva, al Consiglio di Stato. Io non ho difficoltà di accettare l'arbitrato del Consiglio di Stato; quello che è veramente evidente deve certamente parere tale a tutte le persone di buon senso, e non dubito che quel rispettabile Consesso non sia per acconsentire alle mie osservazioni. Solamente mi duole che il nuovo studio che il signor ministro si propone di fare della presente vertenza prolunghi gli indugi che già tanto nocquero agli interessi del comune di Crescentino. Mi lusingo che il signor ministro vorrà apportare la più pronta sollecitudine nella risoluzione della questione, e con piena confidenza del successo, prendendo atto della dichiarazione ministeriale, non esito di proporre io stesso alla Camera di passare all'ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Se non vi è opposizione s'intenderà adottato l'ordine del giorno puro e semplice.

(La Camera approva.)

#### RELAZIONE DI PETIZIONI.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta relazione di petizioni.

**VALERIO L., relatore.** Colla petizione 1887 il signor Arnulfi di Nizza chiede che sia tolto l'obbligo di una cauzione imposto ai farmacisti.

Per quanto la Commissione vostra sia persuasa dell'utilità di lasciar libera l'industria, essa non può qualificare fra le industrie la scienza farmaceutica. Ai farmacisti è concesso un privilegio affinché sia tutelata la salute dei cittadini. Nello stato attuale dei costumi, dell'educazione e della legislazione è necessario che la legge possa colpire sempre e nella fortuna e nella persona il colpevole, ed un tale scopo non si otterrebbe più se si annuisse alla domanda del petente.

Laonde la vostra Commissione vi propone di passare all'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 1651. Il signor Felice Manca chiede che in Sardegna sia per legge restituito l'uso degli antichi pesi e misure. (*ilarità*)

La Commissione non crede necessario che vi si svolgano le ragioni per cui vi propone passare su di essa all'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Il signor Giovanni Battista Gramaglia narra nella sua petizione 1215 di aver stabilito in Torino un ufficio di commissioni per il collocamento delle persone di servizio. Egli enumera nella sua petizione i servigi resi da questo suo stabilimento, dice che una gran parte del bene prodotto dal medesimo viene distrutta dalla concorrenza, e chiede perciò, onde andare incontro a questo danno, un privilegio. (*ilarità*)

Anche riguardo a questa petizione la Commissione non crede necessario un lungo svolgimento onde dimostrarvi la necessità di passare all'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 1252. Ventisette cittadini di Torino, tra i quali un antico nostro onorevolissimo collega, Angelo Piazza, ope-

raio, ed uno dei più distinti e più benemeriti manifatturieri della nostra patria, il signor Romualdo Cantara, chiedono che sia stabilita nelle città manifatturiere del Piemonte l'istituzione dei *probi viri*.

Quanto sia utile questa istituzione non è certamente necessario che io mi faccia a dimostrarlo.

Nelle istituzioni del medio evo esistevano i gremii, ovvero congregazioni di operai, nel seno delle quali le lotte che insorgevano tra i padroni e gli operai venivano pacificamente risolte. La scienza moderna ha con ragione distrutte quelle antiche istituzioni; non è però men vero che una parte di buono era in esse e che l'uomo che ama veramente il suo paese, collocandosi in una sfera in cui sia superiore ad ogni pregiudizio, deve nelle istituzioni dei secoli scorsi separare il cattivo e ritenere il buono.

Così ha fatto una nazione vicina, la quale recentemente ha costituito sopra una larga scala l'istituzione dei *probi viri*, che essa ha chiamati *prud-hommes*. L'utilità che verrebbe da questa istituzione al nostro paese è grandissima. Tutti sanno come i tribunali di commercio non abbiano sempre le cognizioni tecniche necessarie onde poter comprendere da qual parte sia il torto allorchè insorge una questione tra un operaio ed un padrone. Quando invece fossero istituiti i *probi viri*, che conoscono la parte tecnica dell'arte su cui si aggira la questione, egli è da sperare che la giustizia sarebbe più prudentemente amministrata, e che i giudizi che ne risulterebbero sarebbero più sicuramente dettati da una vera cognizione di causa. Per tutte queste ragioni la Commissione vi raccomanda di trasmettere questa petizione al signor ministro di grazia e giustizia.

La Commissione ricorda come il ministro Siceardi abbia associato onorevolmente il suo nome ad una legge la quale restituisce alla società civile tutti i suoi diritti, rompendo le catene che la legavano al potere ecclesiastico. È a sperare che lo stesso signor ministro voglia accoppiare il suo nome anche a questa istituzione dei *probi viri* che sarebbe di grandissima utilità per la povera classe degli operai. (*Approvazione*)

**QUAGLIA.** Io propongo che una copia di questa petizione sia anche trasmessa agli archivi della Camera.

**VALERIO L., relatore.** Io mi unisco a questo desiderio dell'onorevole generale Quaglia, perchè appunto nella conclusione della petizione che ho riferita vi è una formola di legge che potrebbe essere utilissima a tutti quelli che volessero studiare tale importante questione.

(La Camera approva.)

Il signor avvocato Candido Griffa di Bianzè, colla sua petizione 2859 suggerisce alcune norme da adottarsi nella legge regolatrice della coltivazione del riso.

La vostra Commissione ve ne propone l'invio al Ministero dell'interno affinchè da esso dicastero venga trasmessa alla Commissione nominata onde provvedere a questa parte della nostra legislazione.

(La Camera approva.)

**Petizione 2851.** Il sindaco ed il Consiglio delegato di Borgo-Masino chiedono che quel capoluogo di mandamento sia provveduto di uno smercio di carta bollata.

Il capoluogo di Borgo-Masino trovasi separato dal fiume Dora dal paese più vicino, dove ora si smercia la carta bollata. Non vi ha ponte, e quando la Dora ingrossa, gli abitanti di quel paese non possono facilmente trasportarsi per l'acquisto di essa carta.

La necessità di provvedere a questo bisogno e l'utilità delle finanze dimostrano come sia da tenersi in conto la domanda fatta dagli abitanti di Borgo-Masino.

La vostra Commissione perciò vi propone l'invio di questa petizione al ministro di finanze.

(La Camera approva.)

Il maestro comunale del luogo di Nicola, porzione del comune di Ortonovo nella provincia di Levante, narra come egli sia da parecchi anni maestro comunale, come egli abbia d'ordinario oltre a ventiquattro alunni, e percepisca soltanto un annuo stipendio di 166 lire italiane. Egli chiede che la nazione provveda di un supplemento questo suo salario.

La Commissione vi domanda l'invio di questa petizione al ministro della pubblica istruzione, non già coll'intendimento che il ministro medesimo provveda solamente per il maestro comunale di Nicola, ma perchè considerando quanto grande sia l'ufficio che incombe ai maestri di scuola, vegga quanto urgente sia la necessità di provvedere con legge a che questi ottimi cittadini, nelle cui mani è confidata così gran parte dell'avvenire della nazione, siano corrisposti con uno stipendio per cui possano consacrarsi interamente all'opera loro, e possano compierla con dignità e sapienza.

Laonde la vostra Commissione vi propone l'invio al ministro della pubblica istruzione di questa petizione.

(La Camera approva.)

**Petizione 2545.** Alcuni cittadini di Andora chiedono che sia mutato nel loro paese il parroco. Essi ebbero già altre volte ricorso per ciò alla Camera. Questa non tenne conto della loro petizione e passò all'ordine del giorno, dietro l'osservazione che non avevano essi ricorso all'autorità costituita, cioè al ministro dei culti, contro gli abusi del loro pastore.

Ora in questa seconda loro petizione affermano di aver ricorso e prima e dopo al signor ministro di grazia e giustizia senza aver ottenuto verun provvedimento. La Commissione, per organo mio, richiede ora l'invio al signor ministro di grazia e giustizia di questa petizione, ma richiede quest'invio non già con intendimento di nulla pregiudicare la questione, nè contro il parroco, nè contro i cittadini: essa chiede questo invio, perchè laddove esiste un urlo così aperto e violento tra i parrocchiani e il loro parroco vi ha un male a cui è di tutta necessità il riparare.

Laddove esistano queste ire continue, questi dissidii intestini è impossibile che non ne soffra la pubblica morale, e la Commissione spera che il signor ministro di grazia e giustizia prendendo ad esaminare lo stato di quel paese, chiamerà l'azione della legge contro i petenti se essi hanno calunniato il parroco, castigherà il parroco se mancò al suo dovere, ma farà sì che la pace e la buona armonia sieno ristabilite in quel paese.

(La Camera approva.)

Sette cittadini impiegati nell'ufficio del bollo della direzione demaniale di Torino rinnovano una domanda che essi hanno già sporta nella loro petizione 1494 (la petizione di cui vi parlo porta ora il numero 2981). Essi sono tutti padri di famiglia, e narrano come dal lavoro, per cui sono occupati nell'ufficio demaniale, non percepiscono tanto da poter onestamente dare sussistenza a sé ed alla famiglia.

Forse questo proviene dacchè il lavoro è talmente distribuito che questi cittadini non possono lavorare dentro l'ufficio che un piccolo spazio di tempo, epperò sono così parzialmente retribuiti.

La Commissione pensando che lo Stato deve, a quelli che prestano l'opera loro a beneficio della nazione, dare un compenso sufficiente onde essi possano decorosamente vivere; pensando che si deve bensì diminuire il numero degli impiegati, ma che gli impiegati che rimangono al servizio della

nazione devono avere sufficienti stipendi, vi chiede di trasmettere questa petizione al ministro di finanze, onde si vegga se con un migliore ordinamento del lavoro possa disporsi in modo che questi padri di famiglia abbiano uno stipendio tale da poter onestamente sussistere.

(La Camera approva.)

La petizione 2280 è evidentemente falsificata di scrittura e di firma. Per conseguenza la vostra Commissione l'ha considerata come anonima, e crede di non dover riferire sulla medesima.

Il Consiglio delegato di Morozzo chiede che la Camera proceda all'autorizzazione per la costruzione della strada ferrata di Savigliano.

La Commissione vi propone l'ordine del giorno, essendo che la Camera ha già deliberato su tal proposito.

(La Camera approva.)

Petizione 1238. Gioachino Delprato, narrando che tre mesi prima della presentazione della petizione era stata riferita nantì il tribunale di prima istanza di Torino una sua causa senza che per anco fosse emanata la sentenza, chiede che sia prefisso al detto tribunale il termine di un mese dalla data della distribuzione degli atti di ogni causa per pronunciarne la sentenza.

La Commissione osservò che la domanda del petizionario, per avere un qualche fondamento, dovrebbe essere estesa a tutti i tribunali di prima istanza e non ad un solo, perchè trattandosi di una disposizione che dovrebbe fare parte del Codice di procedura civile, non potrebbe essere oggetto di una disposizione individuale.

Osservò inoltre che ove il petizionario avesse diritto di lagnarsi di qualche fatto del tribunale di prima istanza di Torino, contrario alle leggi vigenti, egli dovrebbe prima rivolgersi al ministro di grazia e giustizia. Non risultando che ciò siasi fatto, ritenute anche le considerazioni sopra fatte vi propone di passare all'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 1249. Undici cittadini di Nizza Monferrato, colla contro scritta petizione si lagnano: primo, di aver molto sofferto perchè siasi tolta la provincia di Acqui dal circondario di Alessandria e aggregata a quella di Savona, ed in secondo luogo della cattiva ripartizione dell'imposta territoriale; chiedono quindi una nuova circoscrizione delle provincie, e la formazione di un nuovo catasto.

La vostra Commissione osservando che la petizione sebbene non contenga lunghi ragionamenti o indicazioni, nulladimeno accenna a due oggetti importantissimi, a materie che contengono difetti oramai a tutti noti e da tutti lamentati, e ai quali il Governo cerca di provvedere, ha creduto di proporvi l'invio della petizione ai ministri dell'interno e delle finanze.

(La Camera approva.)

Petizione 1247. Francesco Martinelli, di Genova, espone brevemente, ma vivamente, la necessità che si aprano convitti annessi ai collegi nazionali.

Passando poi dalla tesi generale alla specialità della sua patria, cerca dimostrare che sarebbe di tutta convenienza che si destinasse a tale ufficio il convento dell'Annunziata, come già lo era sotto il Governo francese, egualmente che sotto il Governo del Re, dal 1817 al 1857. Lagnandosi quindi che il Governo non abbia ancora superate le difficoltà che si oppongono all'effettuazione del progetto di consacrare quell'edificio all'uso di collegio e di convitto, insta perchè tale pratica sia presto condotta a buon termine.

La Commissione si trovò pienamente d'accordo coi ragio-

namenti e generali e parziali del petizionario, ei sapendo che il Governo sta maturando l'effettuazione del progetto proposto dal petizionario, ama a credere che se tale pratica non è peranche terminata, ciò derivi da difficoltà gravi anzichè da rallentata operosità amministrativa; sapendo per altro che anche le frequenti domande giovano talvolta ad appianare ostacoli non lievi, vi propone l'invio della petizione al Ministero della pubblica istruzione.

(La Camera approva.)

Petizione 1206. Con questa petizione certo signor Pol esponeva l'ingiustizia dei buoni del tesoro, ma ora non potendo più essere il caso di provvedere a quanto ei domandava, la Commissione vi propone l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 1268. Il luogotenente in riposo, signor Olivari, colla petizione controindicata, presentata alla Camera il 21 luglio 1849, nota molti inconvenienti di polizia urbana relativi ai mercati e alla vendita delle carni macellate. Passa quindi a parlare della scarsezza del legname da lavoro e della legna da fuoco. Propone alcuni rimedi agli inconvenienti notati nella vendita dei generi che servono al vitto, e suggerisce l'invalveamento del Po e l'imboschimento dei terreni a quello latitanti.

La Commissione, sebbene ravvisi non prive di fondamento alcune delle precauzioni suggerite circa i mercati e la vendita delle carni, nulladimeno osservando trattarsi di materie che spettano esclusivamente all'autorità municipale, vi propone l'ordine del giorno, lodando le intenzioni con che era dettata questa petizione.

(La Camera approva.)

Petizione 1882. L'ingegnere forestale avvocato Guglielmo Vivaldi, in una sua non breve petizione incomincia a parlare della necessità d'impedire ai parroci ed a varii altri provvisti di benefici il taglio di piante che egli dice abusivo. Esamina lo stato attuale della legislazione in proposito, e propone miglioramenti da introdurvi.

Passando poi dalla specialità alle norme generali adottate per la conservazione dei boschi, cerca dimostrare la necessità, anzi la somma urgenza che sia riveduta, emendata e migliorata tutta intiera la legislazione forestale.

La Commissione, osservando che le proposizioni del signor Vivaldi tendono sostanzialmente alla presentazione per parte del Ministero di nuove leggi sulle cose intorno alle quali si aggira la petizione, trovando giuste molte delle osservazioni in essa fatte, essendo esso pure convinto dell'urgenza di provvedere all'accrescimento e alla conservazione ragionevole delle foreste, unanime vi propone l'invio della petizione sia al ministro di agricoltura e commercio, sia a quello di grazia e giustizia, per ciò che riguarda i provvisti di beneficio, e di mandare pure depositarsi la stessa petizione negli archivi della Camera.

(La Camera approva.)

Petizione 1259. Con questa petizione il signor ingegnere Arthemalle, della provincia di Cagliari, si lagna amaramente che sia stata soppressa una scuola per artigiani che erasi aperta nel 1846, e della quale egli era professore o maestro.

Dalla esposizione fatta dallo stesso signor Arthemalle, e ancora più dai documenti annessi per copia alla petizione, viene stabilito che quella scuola era mantenuta per una piccola parte dalla Società agraria e di economia di Cagliari, e nel rimanente da un contributo volontario dei vari gremii, ossia congregazioni d'artieri. Ma i gremii essendosi rifiutati a continuare il volontario contributo, a ciò abbondantemente autorizzati dal regio commissario straordinario con nota del 12

agosto 1849, si diffidò il signor Arthemalle che cessava ogni sua obbligazione, e che rimaneva a lui dovuta la somma di lire 250 per un semestre scorso.

La Commissione osservò che per quanto sia desiderabile che si istituiscano scuole per l'istruzione degli artigiani, per quanto sia stato lodevole il primitivo divisamento dei gremii degli artigiani di Cagliari, nulladimeno nessuno potrebbe costringerli ad un contributo volontario, ove essi non vogliano più oltre sottostarvi.

Per questa parte non crede la Commissione che si possa prendere veruna deliberazione favorevole alla petizione del signor Arthemalle.

Solo rimarrebbe la questione, che per altro non risulta ben chiara dalla petizione, quella cioè che rimanga ancor dovuta al signor Arthemalle una qualche somma, a termine delle convenzioni secolui passate. Ma per queste ragioni, ove esistano a suo favore, non può essergli altra via aperta tranne quella dei tribunali.

Per questi motivi la Commissione vi propone di passare all'ordine del giorno.

**SPANÒ G. B.** La Società agraria ed economica di Cagliari credeva di fare un grand'utile al paese col promuovere l'istituzione di questa scuola, e sopperiva essa con fondi suoi propri a porzione delle spese della medesima. Si invitavano i gremii degli artigiani pure a concorrere in questa spesa. Questi per un dato tempo concorsero, ma poi mutate le condizioni politiche non vi fu più per loro obbligo alcuno di contribuire.

Il signor Arthemalle ricorse al commissario regio di Sardegna onde ottenere che fosse continuata la scuola, e fosse egli rimborsato di un semestre, salvo errore, nel quale non fece scuola alcuna. La Commissione della Società agraria economica di Cagliari, invitata dal commissario regio ad esporre il suo parere in quest'emergenza, rispose che non avendo il signor Arthemalle fatta scuola, non gli era dovuto semestre alcuno.

Io credo di dovere illuminare la Camera su quest'oggetto, perchè facendo io in allora parte di quella società, fui testimone di ciò che si operò, quindi io credo onninamente priva di fondamento la domanda che egli ha fatto.

**VALERIO L., relatore.** Io ho nulla a rispondere perchè le conclusioni dell'onorevole preopinante sono conformi a quelle della Commissione.

(Poste ai voti, la Camera approva le conclusioni della Commissione.)

**MIGLIETTI, relatore.** Colle petizioni 2775, 3182 e 3279, certo Pantocrate, d'Alessandria, ed i signori avvocati Concone e Dalmazzone, giudice il primo di Vinadio e l'altro di Cherasco, lamentano la triste condizione materiale a cui sono ridotti i giudici di mandamento per la tenuità dei loro stipendi, per lo stagnamento della loro carriera che non ha sfogo veruno, e per essersi tolto loro certi vantaggi di cui prima godevano, e chiedono in via d'urgenza un qualche provvedimento a favore di tali giudici, anche prima dell'emanazione del regolamento organico dell'ordine giudiziario già annunziato.

L'avvocato Concone si limita a domandare rimedio senza suggerirne alcuno; ma il signor Pantocrate e l'avvocato Dalmazzone propongono: il primo « che ai giudici di mandamento nominati prima della legge 7 ottobre 1848 e privati delle retribuzioni comunali, venga in compenso di esse accordata una indennità eguale al loro ammontare, a pagarsi detta indennità dai comuni o dal Governo, dal primo gennaio 1849 sino all'attivazione del definitivo regolamento giudiziar-

rio, » ed in proposito di questo regolamento vorrebbe: « che in esso si stabilisse facoltativo ai giudici mandamentali l'accesso alla superiore carriera, e non regolato dall'arbitrio dei magistrati d'appello sulle cui proposizioni poggiano ordinariamente quelle definitive del ministro responsabile; che nella carriera stessa del giudice vi sieno tante gradazioni per cui si possano fare tanti avanzamenti come nella carriera degli altri tribunali, e che il servizio del giudice di mandamento fosse dichiarato attribuire egual diritto a qualunque impiego, come lo possono dare i servigi in altre carriere di giustizia; » e l'avvocato Dalmazzone propone che intanto, e provvisoriamente, si aumenti di franchi 500 annui lo stipendio dei giudici di mandamento.

Le cose esposte in queste petizioni sono a tutti notorie, e la necessità di provvedervi fu già più volte riconosciuta dalla Camera; ond'è che la vostra Commissione, benchè non sia affatto persuasa della bontà ed accettabilità di tutti i mezzi in esse proposti, ve ne propone tuttavia l'invio al signor ministro di grazia e giustizia, come uno stimolo ad affrettare la presentazione dell'annunziato regolamento giudiziario.

(La Camera approva.)

Colla petizione 3111, un prete, Lodovico Grossi, di Sassello, provincia d'Acqui, dopo d'aver rappresentato come il basso clero sia angariato e tiranneggiato dai suoi superiori in guisa, com'egli si esprime, *da diversi pascere e giorno e notte delle lagrime del dolore*, viene a proporre che, come vi sono avvocati dei poveri, si stabiliscano pure avvocati dei preti, i quali difendano i sacerdoti presso i tribunali ecclesiastici, e tenorizza a tal uopo due articoli di legge nel modo che segue:

« Art. 1. Tutti i membri del basso clero regolare e secolare, quando sono perseguitati dai loro superiori, possono mandare le loro accuse alla Camera, e questa dopo una pronta ed imparziale discussione, dovrà promuovere presso il tribunale ecclesiastico un processo a favore del suddito, onde sia giudicato sotto la sua sorveglianza immediata, senza spesa di sorta, mediante bensì avvocati a tale uopo stipendiati dal Governo, portanti il titolo di *avvocati del basso clero opposto*.

« Art. 2. Nel caso che un sacerdote qualunque non si volesse ammettere ad esercitare il suo ministero, a titolo di sostentamento possa coprire qualunque impiego civile o militare. » (*Ilarità*)

Egli tesse quindi una lunga storia dei patimenti e delle persecuzioni a cui dovette andar soggetto; si lamenta d'essere stato trattato da matto dal proprio vescovo, a cui egli per riconciliarsi ha sacrificato un suo opuscolo col titolo *Il fratismo e l'episcopato in Italia*, e conchiude col supplicare che la Camera, iniziando da lui le disposizioni ch'egli propone, promuova un processo a suo favore presso la curia di Torino o presso Roma, onde egli sia riabilitato a celebrare, e che questo processo si faccia sotto la sorveglianza della Camera medesima. Che se niente si potesse conseguire da questo processo a favore suo, gli si conceda un impiego civile o militare, ed in ispecial guisa si raccomanda per un posto a stipendio nelle regie dogane. (*Ilarità prolungata*)

Questa semplice esposizione credo che basti per giustificare appo di voi le conclusioni della vostra Commissione, che sono per proporvi su di questa petizione l'ordine del giorno.

**ASPRONI.** Non ho chiesto la parola per avversare le conclusioni della Commissione, o per lodare il tenore della petizione, ma per dire alla Camera che i mali enarrati esistono realmente. È oggi il clero diviso in due parti: in una si schierano i devoti all'autorità ecclesiastica, e riprovano apertamente le misure del Governo, segnatamente la legge del



foro abolito. Nell'altra sono collocati i non pochi che riconoscono la giustizia della legge, e sono dai loro superiori perseguitati e tormentati continuamente, senza che trovino bastevole protezione nel Governo. Questa tiepidezza fa sì che i prelati persistano nella loro renuenza, e anche quei vari che inclinerebbero a far osservare le leggi dello Stato, si mostrino obbedientissimi alle istruzioni opposte che loro vengono dall'estero. Critico stato egli è questo. Ai prelati la legge lega le mani per tutto ciò che riguarda il temporale, ma nulla provvede per gli eccessi nella potestà di ordine, e quindi le censure sono senza freno.

Io non contrasterò ai successori degli apostoli la facoltà di adoperare le rispettabili armi spirituali, ma potrei chiedere che il Governo escogitasse il modo di correggere i loro eccessi che dappertutto non mancano. Come un esempio citerò il caso del signor Guttierrez, sacerdote intemerato, di costumi illibati, illuminato, pieno di virtù morali e civili, e professore di teologia dogmatica nell'Università turritana.

Questo insigne sacerdote, eletto dal voto pubblico a consigliere divisionale, fra le altre cose utili proposte a vantaggio della patria, dimostrava, con un parere grave e sensato, la necessità di abolire in Sardegna tutti i frati, che, a dir vero, son creduti dalla maggior parte una cangrena per l'Isola (*Voci diverse*: In ogni luogo una cangrena). Il suo discorso fu per opera di amici suoi pubblicato. Dietro di che monsignor Varesini, arcivescovo di Sassari, e noto abbastanza, sull'avviso d'una Commissione di teologi reazionari, senza precedenza di monitorii e senza forma nessuna, gl'intimava la scomunica riservata al papa. Il Guttierrez si appellò al giudice di appellazioni o gravami, che subito chiamò a sè la causa; ma non esistevano atti di sorta. Pareva che la cosa sarebbe presto terminata. Ma allorchè il libretto innocuo fu messo all'Indice, il giudice di gravame, prete, e pieno di riguardi, mutò intenzioni, e, o più non pronunzia, o pronunzierà, sanzionando un atto nullo ed illegale, un eccesso di potere spirituale.

Intanto il Guttierrez, per evitare scandali e non fornir argomenti di nuove vessazioni al prelato suo nemico, si astenne da ogni funzione divina, senza che però si tenga per irretito da censura, e che per tale lo abbia il popolo dal quale è venerato per l'altezza dei suoi meriti ed innocenza di vita.

Ho citato questo esempio come uno dei più segnalati, senza tirare un velo sopra altri numerosi abusi somiglianti che persuadono della necessità assoluta che la Camera ed il Governo studino il modo di porre un limite all'arbitrio ecclesiastico anche nelle pene che chiamano spirituali e che sono talvolta più atroci del carcere e dell'esilio. (*Bene! bene!*)

(Poste ai voti, la Camera approva le conclusioni della Commissione.)

**MEGLIETTI, relatore.** La petizione portante il n° 3174 è stata presentata da certo Musso Ferdinando, di Serravalle d'Asti, il quale chiederebbe una pensione per aver fatto parte dal 1805 al 1814 dell'armata francese, quantunque, a suo dire, non gli toccasse di cadere nella coscrizione, siccome figlio unico di madre vedova. Siccome dalle ragioni addotte dal petente non si scorge che il medesimo fosse nel novero dei soldati ammessi dal Governo francese a godere di una pensione, e neppure appaia che il medesimo vi avesse diritto perchè non bastino a rivestirnelo li otto anni del prestato servizio, così la vostra Commissione si vede costretta di proporvi sopra questa petizione l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Colla petizione 3153, Giacomo Bordigoni, di Levante, ascrive d'aver dovuto subire un procedimento a lui dannoso,

per effetto di una falsa accusa fattagli contro dal vice sindaco di quel comune, e ricorre alla Camera perchè venga punito il calunniatore. Considerando come ciò sia fuori d'ogni attributo della Camera, e sia aperta al petente la via dei tribunali, vi propone la Commissione di passare all'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Colla petizione 3105 il Consiglio comunale di Settimo, provincia di Cagliari, in Sardegna, espone come quella comunità fosse, dai tempi più remoti, provvoluta di rettore parrocchiale sino all'anno 1824, in cui la prebenda di quel villaggio fu ceduta con sovrana disposizione all'arcivescovo di Cagliari, D. Risoli Navoni, affinchè l'usufruttasse vita sua naturale durante, e dopo la sua morte cader dovesse nuovamente al novello rettore eligendo; ciò non ostante dopo la morte del suddetto arcivescovo non siasi eletto altro rettore ed abbia sinora continuata la parrocchia in questo stato di cose eccezionale. Ricorre perciò, in vista del bisogno morale ed anche materiale che ne hanno la chiesa, quasi in rovina e priva d'ogni arredo, ed il popolo, onde sieno provveduti d'un nuovo rettore come prima del 1824.

La vostra Commissione, ravvisando fondatissima la domanda del nominato comune, vi propone l'invio di questa petizione al ministro di grazia e giustizia.

(La Camera approva.)

Petizione 3122. Il Consiglio comunale di Roccaforte, provincia di Cuneo, avuto riguardo allo smoderato ed eccessivo disboscamento che in quel territorio e nei circondarini succede dei terreni piantati a castagni, pel che da alcuni anni a questa parte seguono soventi avvallamenti di terreni, e i rivi, in occasione di lunghe piogge, trascinano molti materiali che in più luoghi ingombrano i campi arativi, ed inoltre i torrenti vengono più ingrossati e perciò più pericolosi per la copia delle materie che travolgono, osservando che abbastanza a ciò non si provvede coi regolamenti attualmente in vigore, ricorre alla Camera onde inviti il Ministero a presentare un progetto di regolamento forestale che, fra le altre disposizioni, provveda al governo dei castagneti, e suggerisce intanto a questo fine il seguente articolo: « Ogni terreno popolato di castagni, all'epoca della pubblicazione di questa legge, non potrà essere tagliato che pel numero di piante eccedenti il numero di cinquanta per ogni ettara di superficie, senza uopo di ricorrere pel taglio. Dopo cinque anni dall'emanazione di detta legge, ogni terreno solito ad esser piantato a castagneto, dovrà avere cinquanta piante di castagni fruttiferi allevati per ogni ettara di superficie. I contravventori alla disposizione di quest'articolo saranno passibili dell'ammenda di lire 10 per ogni pianta mancante sulla base suddetta. »

Gl'inconvenienti addotti in questa petizione ed i danni che si allegano derivarne sono tali da meritare considerazione. Questo ricorso d'un comune situato in paese boscoso non ci lascia dubitare del bisogno che vi si fa sentire d'un apposito regolamento forestale, ed è perciò che la Commissione vi propone d'invviare questa petizione al signor ministro degli interni con quella raccomandazione che pare conciliarsi.

(La Camera approva.)

Petizione 3106. Luigi Gianone, di Garesio, provincia di Mondovì, dopo aver narrato che nella sera dei 12 gennaio 1821, essendo egli studente all'Università di Torino, venne ferito in modo che dovette essere trasportato all'ospedale di San Giovanni; che ivi, benchè non ancora perfettamente guarito, venne poscia arrestato e tradotto alle forzate, d'onde uscì al 12 marzo di quell'anno, in seguito della promulgata

Costituzione; che, ristabilitosi il Governo assoluto, più non potè continuare i suoi studi, e gli fu costantemente chiuso l'adito ad ogni impiego; che, sperando, in seguito allo Statuto, un qualche compenso dei mali sofferti per le sue opinioni liberali, è ricorso a vari dicasteri del Ministero, finchè ai 12 dicembre 1848 gli fu accordato l'impiego di sotto-segretario nell'amministrazione di pubblica sicurezza, coll'annuo stipendio di lire 1200. Asseverando che, come padre di numerosa famiglia, questo stipendio non gli è sufficiente, ricorre alla Camera per ottenere un'indennità dei danni pel passato sofferti.

Per quanto siano da compiangere le misere vittime di quei luttuosi tempi, la vostra Commissione tuttavia, ritenuto che il petente non dà alcuna prova delle cose riferite, e ritenuto sostanzialmente che un compenso già ebbe il medesimo, coll'impiego accordatogli a cui è annesso lo stipendio di lire 1200, vi propone di passare all'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 3154. Alessandro Compans, di Brichanteau, consigliere d'appello, riproducendo la petizione sporta sotto il n° 3063, narra di essere stato applicato nel 1846 all'uditorato di guerra, conservando titolo e grado di senatore; che, come tutti gli altri tribunali eccezionali, essendo stata abolita la giurisdizione dell'uditorato, egli chiese tosto di essere riammesso nella magistratura ordinaria, ma sempre indarno, finchè al 23 gennaio 1850 fu, dietro proposta del ministro La Marmora, collocato in aspettativa. Egli crede d'aver diritto d'essere conservato nella magistratura, e perciò riammesso nel suo grado di consigliere d'appello in attività presso qualche magistrato.

Questo suo diritto lo fonda su ciò che l'articolo 6 dello Statuto riserva al Re la nomina di tutte le cariche dello Stato, e non avendo fatto questa riserva per la revoca di queste cariche, ei ne trae conseguenza che la nomina ad un impiego conferisce un diritto a cui non si può toccare senza un motivo dalla legge previsto.

Ma che al potere esecutivo appartenga non solo il diritto di nominare, ma anche di revocare dagli impieghi, sotto la responsabilità ministeriale, s'intende, è massima di diritto costituzionale conosciutissima. Tant'è vero, che per rendere indipendente la magistratura fu bisogno di creare la prerogativa della inamovibilità, la quale ciò prova che finchè un magistrato non è inamovibile, può essere, per regio decreto, dal suo impiego rimosso. Anche a questa prerogativa s'appoggia per la sua domanda il petente, sembrando così ignorare come per decisione della Camera sia statuito che i tre anni per acquistarla debbano decorrere dal giorno in cui ebbe vigore lo Statuto, e che perciò egli non era inamovibile al momento in cui fu colpito dal decreto d'aspettativa.

Per questi principali motivi, ho l'onore di proporvi di passare all'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 3259. La signora vedova Maria Falchero, esponendo come suo figlio Giuseppe, luogotenente nei cavalleggeri di Saluzzo, accusato falsamente, com'ella asserisce, d'aver usato a suo profitto di vari ballotti di foraggio, abbia ricevuta la sua dimissione dietro rapporto fattone al Ministero di guerra, ricorre alla Camera chiedendo giustizia e riparazione del torto fatto a detto suo figlio.

La vostra Commissione, considerando non avere la Camera ingerenza veruna in questa materia; non mancare altri mezzi al figlio della ricorrente onde purgarsi dell'accusa fattagli ed ottenere giustizia; essere ufficio del potere esecutivo, sotto la responsabilità ministeriale, il nominare e di-

mettere ufficiali nell'esercito, vi propone di passare all'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 3148. Francesco Luigi Pol ricorre per ottenere una pensione militare a cui asserisce d'aver diritto come antico ufficiale nella brigata Saluzzo, stata soppressa, e per aver già servito nell'esercito francese. Egli ebbe la sua dimissione nel 1819, senza l'uso dell'uniforme, onde non cadrebbe nel caso da lui nella sua petizione citato, dei militari dimessi nel 1821, stati ora pensionati. Di più essendo già il suddetto ricorso alla Camera sul medesimo motivo con petizione 1971, stata riferita nella tornata del 28 gennaio di quest'anno, ed essendo questa petizione stata inviata al ministro di guerra, questi, con sua lettera al presidente della Camera in data del 16 marzo 1850, diede tali motivi che rendono inaccettabile la domanda del ricorrente, i quali per lui sono niente onorevoli, e già furono causa ch'egli ricevesse nel 1817 le sue dimissioni senza pensione, nè uso d'uniforme.

Perciò ho l'onore di proporvi di passare all'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 3127. Luigi Maria Filippi vorrebbe non fossero accettati i progetti di legge presentati dal ministro delle finanze onde sopperire al deficit dello Stato, dicendo che ciò scontenta ed aggrava di troppo il popolo; ne eccituerebbe appena le patenti sui negozianti. Egli propone per migliorare le nostre finanze un nuovo prestito sulle basi di quello del 1848, una miglior economia nello spendere il denaro del pubblico, e finalmente (chi lo crederebbe?) il ridurre la Guardia nazionale in modo che ne facciano parte soltanto i possidenti dai 30 ai 40 anni, oppure che s'abolisca la leva militare.

Questa petizione per nessun lato si presenta riguardabile, onde, senza più, vi propongo l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Colla petizione 3194, certa Paola Zempi, vedova di Francesco Bollero, rappresenta che il defunto di lei marito era sin dal 1803 impiegato nella gabella dei grani in Genova; che nel 1805 venne nominato verificatore demaniale in Savona, indi ispettore a Pontremoli, e finalmente nel 1814 conservatore delle ipoteche in Savona; che ritiratosi dall'impiego ottenne una pensione di lire 300 annue, unico sostentamento di esso e della petente; che essendo egli mancato ai vivi l'11 dicembre 1849, essa si trova senza mezzi di sussistenza, ed incapace di guadagnarsi di che vivere. Chiede perciò di essere ammessa nel quadro annuale dei sussidiati.

Non constando per niun documento della povertà allegata dalla petente, la Commissione fu di parere di proporvi su questa petizione l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Colla petizione 3146 vari segretari comunali rappresentano che la condizione di segretari delle comunali amministrazioni trovasi molto peggiorata dalla condizione dell'articolo 97 della legge sull'amministrazione comunale dell'7 ottobre 1848, colla quale si attribuisce al Consiglio delegato la facoltà di sospendere e licenziare i salariati dal Comune a di lui piacimento; per essere così loro tolta la garanzia stabilita a loro riguardo dal regio editto 6 giugno 1775, a norma del quale i segretari comunali non si potevano dimettere che per giusti motivi, riconosciuti e giudicati come tali dalla superiore autorità, di modo che possa ora avvenire che un individuo il quale abbia consumato la sua gioventù e la sua virile età al regio e comunale servizio, sia, per semplice capriccio del Consiglio, dimesso e privato così dell'unico mezzo di sussistenza.

Che pure quando un segretario comunale trovasi o per infermità, o per avanzata età impossibilitato a continuare i lavori dell'impiego, si provvede alla sua surrogazione senza che gli venga alcun sussidio o giubilazione accordata.

Per rimediare a questi lamentati inconvenienti, i petenti suggeriscono alla Camera alcuni provvedimenti, dei quali supplicano l'adozione, i quali sarebbero: 1° che i segretari non possano essere privati dell'impiego senza giusta causa, decisa per tale dalli signori intendenti, e confermata dal Ministero; 2° che i medesimi vengano assomigliati ai regi impiegati, e quindi ammessi al diritto ad una pensione di ritiro; 3° che si aumenti il loro stipendio proporzionatamente alle loro fatiche, che da vari anni si accrebbero.

La vostra Commissione, quantunque senta le più vive simpatie per la classe operosa e benemerita dei segretari delle amministrazioni comunali, tuttavia considerando che essi devono, nell'interesse dell'istessa amministrazione, interamente dipendere dai Consigli delegati; che dovendosi la licenza del segretario deliberare in consiglio, avverrà difficilmente che questa venga data senz'alcun motivo e senza una giusta causa; che non sarebbe conveniente per l'indipendenza delle comunali amministrazioni, che il segretario avesse la qualità d'impiegato o dipendesse quasi dalle autorità del Governo; e considerando poi che lo stipendio dei medesimi essendo a carico dei comuni e nel novero delle spese dipendenti dal voto delle loro amministrazioni, non si potrebbe, senza violare i diritti delle medesime, proporre un aumento di questo stipendio, la Commissione conchiude per il rinvio agli archivi.

**MICHELINI.** Dietro tutte le considerazioni esposte dal signor relatore della Commissione, io crederei doversi passare all'ordine del giorno; nè vale l'ultima osservazione che il Governo stia per presentare un progetto di legge a questo riguardo.

Il signor relatore certamente non opina che riguardo ai segretari vi debba esser cambiato il disposto della legge attuale; egli lo ha dimostrato, ed io non ripeterò le sue ragioni, cui consento.

Se pertanto la Camera mandasse la petizione di cui si tratta al Ministero, sarebbe un segno ch'ella vuole che sieno introdotte modificazioni riguardo alla nomina ed agli stipendi dei segretari comunali, ciò che sarebbe contrario a quella autonomia comunale che noi tutti dobbiamo cercare d'introdurre onde diminuire la grande piaga del concentramento amministrativo. I segretari comunali devono assolutamente essere nominati non, come fu detto, dai Consigli delegati, ma dai Consigli comunali; ci vogliono perciò cognizioni ed interessi locali. In conseguenza credo sarebbe più logica la conclusione per l'ordine del giorno.

**MIGLIETTI, relatore.** Se la Commissione ha creduto di

dover conchiudere, quasi subordinatamente, perchè questa petizione fosse rimandata negli archivi della Camera, egli è in seguito a quel principio che anche delle cose meno buone è necessario tenerne conto, non per metterle in pratica, ma qualche volta anche per dimostrare come le medesime non possono esser messe in pratica.

Del resto nelle osservazioni premesse alle sue conclusioni ha dimostrato ben chiaramente come sia opinione sua che le domande di questi impiegati dei comuni non debbano esser accettate come tali che vincolino la libertà dei comuni.

**MICHELINI.** Se pertanto le domande dei petenti non debbono esser accettate, ovvia è la conseguenza dell'ordine del giorno. Nè vale il dire doversi rimandare al Ministero anche quelle che la Camera non crede buone. Il giudizio della Camera deve essere sincero, e non illusorio o superficiale. Quando essa trasmette od al Ministero od ai propri archivi una petizione, è segno che essa crede che questa petizione contenga cose buone, e che ne approva le conclusioni: altrimenti la Camera diverrebbe un ufficio di trasmissione.

Se adunque, come mi pare, siamo tutti d'accordo che la petizione di cui si tratta non contiene cose che debbano col tempo essere accettate, insisto perchè si passi all'ordine del giorno.

**MIGLIETTI, relatore.** Io per mio conto non ho alcuna difficoltà che sia adottato l'ordine del giorno puro e semplice, perchè tale era la mia opinione nella Commissione, come pure di molti fra i miei colleghi; ed è solo per l'invito fatto da alcuni membri della medesima che si è aggiunta la condizione di deporre la petizione negli archivi. Per mio conto dico che non ho alcuna difficoltà che sia adottato l'ordine del giorno puro e semplice.

**PRESIDENTE.** Vi sono due proposizioni: la prima è del deputato Michelini per l'ordine del giorno puro e semplice. La seconda della Commissione per l'invio della petizione agli archivi.

Siccome la proposta del deputato Michelini è la più ampia, così la metto ai voti per la prima.

(La Camera approva.)

L'adunanza è sciolta alle ore 4.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

1° Relazioni delle Commissioni che sono in pronto;

2° Discussione del progetto di legge per disposizioni relative agli ospizi dei trovatelli.